

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7 luglio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo- Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Sperandio Dr.Sandro, Cerini Dr.Francesco,
Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DELL' A.S. MONTELLO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICORSO
PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 50 del 14.5.2003)

La C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione
della reclamante, l'appello come sopra proposto dall' A.S.Montello di Montebelluna (Treviso) e dispone
incamerarsi la tassa versata.

**2 – RECLAMO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE
PECUNIARIA DELL'AMMENDA DI € 5.000,00, CON DIFFIDA, IN RELAZIONE ALLA
GARA L'AQUILA CALCIO/S.S. SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2002** – (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 297/C dell' 11.6.2003)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio
di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), revoca la diffida e riduce a € 3.000 la sanzione
dell'ammenda inflitta alla reclamante.Ordina restituirsi la tassa versata.

**3 – RECLAMO DELL' A.S. CALCIO SAN STINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004 INFLITTA AL SIG. PADOVESE ROSSANO** – (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 54 del 4.6.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio San Stino di San Stino di Livenza (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 – RECLAMO DELLA S.C. SAMBIASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2003 AI CALCIATORI COLOSIMO FRANCESCO, GUIDO PASQUALE, TUOTO CLAUDIO E VITALE PIERPAOLO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 101 del 18.6.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla S.C. Sambiasse di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5- RECLAMO DELL' U.S. CENTROITALIA PARMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI CENTROITALIA PARMA/SANFATUCCHIO DEL 2.3.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 43 del 5.6.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' U.S. Centroitalia Parma di Città della Pieve (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo- Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr.Sandro, De Cristofaro Prof. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6- RECLAMO DELL' A.C. BRUGHERIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A SEGUITO DI VERTENZA CON MODENA F.C., EX ART. 99 BIS N.O.I.F. – (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 32/D Riunione del 19.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell' art. 46 n. 9 C.G.S. , l'appello dell' A.C. Brugherio di Brugherio (Milano) e dispone incamerarsi tassa versata.

7 – RECLAMO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. DE PINTO VITO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2003 AL PRESIDENTE SIG.RA LEUCI ANNA E DELL'AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 29.5.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Segratese di Segrate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 – RECLAMO DELL' U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 AL CALCIATORE LEONE CARMINE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 10.6.2003)

La C.A.F. dichiara l'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE – (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 41/C Riunione dell'8.5.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 35 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport di San Gimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma l' 8 luglio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro